



**UNIONE ITALIANA**  
Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA - REKA  
Tel. + 385/51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.hr  
ID Skype: unione.italiana.fiume  
**ASSEMBLEA**

Sig. Amm. 013-04/2014-14/5  
N° Pr. 2170-67-02-14-5

Ai sensi degli articoli 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XIV Sessione ordinaria, tenutasi a Dignano, il 12 maggio 2014, ha approvato la seguente:

**DECISIONE**  
**12 maggio 2014, N° 102,**  
**“MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI**  
**ALL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE ITALIANA, NONCHÉ A PRESIDENTE**  
**DELL'UNIONE ITALIANA E A PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**  
**DELL'UNIONE ITALIANA”**

**Articolo 1**

**Articolo 19** – Si cancella il trattino 18 del comma 1 dell'articolo 19 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, e si riscrive un nuovo trattino 18 del comma 1 dell'articolo 19 come segue:

- effettuano lo spoglio, lo scrutinio e l'accertamento dei risultati di voto per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana nonché del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, e provvedono a comunicare i rispettivi risultati alla Commissione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana;

**Articolo 2**

**Articolo 20** – Si cancellano i trattini 4, 5 e 6 dell'articolo 20 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, e si riscrivono i nuovi trattini 4, 5 e 6 dell'articolo 20 come segue:

- raccoglie le proposte di candidatura individuale per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana, nonché le proposte di candidatura individuale per l'elezione del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana espresse dagli elettori;
- verifica la validità e la regolarità dei processi di candidatura individuale per le elezioni del Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana;
- notifica, in base alle proposte pervenute, quali sono i candidati che si presenteranno alle elezioni della circoscrizione per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e, sempre in base alle proposte pervenute, quali sono i candidati che si presenteranno alle elezioni della circoscrizione per l'elezione del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana;

### Articolo 3

**Articolo 20** – Si cancella il trattino 12 dell'articolo 20 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, e si riscrive il nuovo trattino 12 dell'articolo 20, come segue:

- effettua la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle CI relativamente all'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e proclama l'esito della consultazione elettorale;

### Articolo 4

**Articolo 20** – Si inserisce un nuovo trattino 13 dell'articolo 20 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, che recita:

- effettua la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle CI relativamente all'elezione del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana e proclama l'esito della consultazione elettorale;

L'attuale trattino 13 dell'articolo 20 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*” diventa il trattino 14.

### Articolo 5

**Articolo 25** – Si cancella il comma 3 dell'articolo 25 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, e si riscrive il nuovo comma 3 dell'articolo 25, come segue:

- La circoscrizione elettorale in cui si votano, separatamente, i candidati per l'elezione

del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana è rappresentata dall'insieme di tutte le circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani affiliate all'Unione Italiana.

## Articolo 6

**Articolo 32** – Si cancella l'articolo 32 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*” e si riscrive un nuovo articolo 32, come segue:

Le candidature, individuali, a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, avvengono come segue: i candidati a Presidente dell'Unione Italiana e i candidati a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana devono candidarsi separatamente.

La proposta di candidatura a Presidente dell'Unione Italiana deve indicare la funzione alla quale concorre il candidato.

La proposta di candidatura a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana deve indicare la funzione alla quale concorre il candidato.

Le proposte di candidatura a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana devono essere presentate individualmente e ciascuna candidatura deve essere corredata da almeno 100 firme di sostegno di soci effettivi dell'Unione Italiana, di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi dell'Unione Italiana residenti in Slovenia.

Chi appone la propria firma ad una proposta di candidatura per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente per l'elezione del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana non può sottoscriverne un'altra presentata per l'elezione alla stessa funzione.

I candidati a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, non possono candidarsi ad altre cariche all'interno dell'Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani. Il loro mandato è incompatibile con qualsiasi carica o funzione all'interno di queste associazioni, ovvero devono dimettersi da queste entro tre mesi dalla loro elezione alla carica di Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente di Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Il Presidente dell'UI e il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana non possono essere membri di partiti politici, ovvero devono dimettersi da questi entro tre mesi dalla loro elezione alla carica di Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente di Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Se il Presidente dell'Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI sono ambedue membri effettivi dell'Unione Italiana con residenza in Croazia, rispettivamente in Slovenia, il Presidente dell'Assemblea UI è membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Slovenia rispettivamente in Croazia.

## Articolo 7

**Articolo 35** – Si cancella il comma 3 dell'articolo 35 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana*”

*Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana” e si riscrive un nuovo comma 3, come segue:*

- I candidati a Presidente dell'Unione Italiana hanno l'obbligo di essere iscritti, in qualità di soci effettivi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 del presente Regolamento, ad una delle CI affiliate all'Unione Italiana.

## **Articolo 8**

**Articolo 35** – Si inserisce un nuovo comma 4 dell'articolo 35 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, che recita:

- I candidati a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana hanno l'obbligo di essere iscritti, in qualità di soci effettivi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 del presente Regolamento, ad una delle CI affiliate all'Unione Italiana.

## **Articolo 9**

**Articolo 39** – Si cancella l'articolo 39 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, e si riscrive un nuovo articolo 39, come segue:

Nelle schede elettorali da presentare agli elettori, distinte per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, vanno specificati:

- la circoscrizione nella quale si vota (la Comunità degli Italiani);
- il numero e la denominazione del seggio (se vi sono più seggi);
- i diversi candidati, ovvero liste di candidati, per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana proposti nella circoscrizione;
- i diversi candidati per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana
- i diversi candidati per l'elezione del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

## **Articolo 10**

**Articolo 41** – Si cancella il comma 2 dell'articolo 41 del “*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, e si riscrive un nuovo comma 2 dell'articolo 41, come segue s'inserisce la seguente dicitura:

*“L'ordine di pubblicazione dei candidati sulle schede elettorali per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana è fissato mediante sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Centrale.”*

## Articolo 11

**Articolo 41** – S’inserisce un nuovo comma 3 all’articolo 41 del “*Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana nonché del Presidente dell’Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana*”, che recita:

*“L’ordine di pubblicazione dei candidati sulle schede elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana è fissato mediante sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Centrale.”*

## Articolo 12

**Articolo 42** – All’art 42 del “*Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana nonché del Presidente dell’Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana*”, si cancella la dicitura: “, ovvero Lista,”.

## Articolo 13

**Articolo 43** – Si cancella il comma 4 dell’articolo 43 del “*Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana nonché del Presidente dell’Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana*” e si riscrive il comma 4, come segue:

*“L’espressione del suffragio per l’elezione del Presidente dell’Unione Italiana si effettua accerchiando il numero che precede il nominativo del candidato che si vuole votare, oppure il nome stesso.”*

## Articolo 14

**Articolo 43** – Si inserisce un nuovo comma 5 all’articolo 43 del “*Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana nonché del Presidente dell’Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana*”, che recita:

*“L’espressione del suffragio per l’elezione del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana si effettua accerchiando il numero che precede il nominativo del candidato che si vuole votare, oppure il nome stesso.”*

## Articolo 15

**Articolo 44** – Si cancella il secondo trattino all’articolo 44 del “*Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana nonché del Presidente dell’Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana*”, e si riscrive un nuovo secondo trattino all’articolo 44, come segue:

- *se si vota per più candidati a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente per più candidati a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana;*

## **Articolo 16**

**Articolo 47** – Nella prima frase del comma 1 dell'articolo 47 del “Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”, dopo le parole “all'Assemblea dell'Unione Italiana”, si cancellano le parole “e per le Liste di candidati a Presidente dell'Unione Italiana ed a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.”, e si sostituiscono con la dicitura:

*“, del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.”*

## **Articolo 17**

**Articolo 49** – Si cancellano i commi 2 e 3 dell'articolo 49 del “Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”, e si riscrivono i nuovi commi 2 e 3 dell'articolo 49, come segue:

*“Lo spoglio, lo scrutinio e l'accertamento dei risultati di voto per i candidati a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana vengono effettuati separatamente dalle Commissioni Elettorali delle CI, che provvedono a comunicare i rispettivi risultati alla Commissione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana.*

*I risultati delle elezioni per i candidati a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente per i candidati a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, si accertano sommando il numero di voti validi ottenuti da ogni singolo candidato.”*

## **Articolo 18**

**Articolo 50** – Si cancella il comma 2 dell'articolo 50 del “Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, nonché del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”, e si riscrive un nuovo comma 2 dell'articolo 50, come segue:

*“Relativamente all'elezione del Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, la Commissione Elettorale Centrale effettuata, separatamente, la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle CI e proclama l'esito delle consultazioni elettorale. Risultano eletti i due candidati che, individualmente, hanno ottenuto il maggior numero di voti per l'incarico al quale hanno concorso nella circoscrizione elettorale.”*

## **Articolo 19**

Accolte le presenti modifiche al “*Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana*”, si incarica il “*Comitato per lo Statuto ed il Regolamento*” a stilare, entro una settimana, la versione riveduta e corretta del Regolamento medesimo.

## **Articolo 20**

La presente “*Decisione sulle modifiche al “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”*” entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

## **Articolo 21**

La presente “*Decisione sulle modifiche al “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana”*” sarà pubblicata sul “*Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana*” e sul sito dell’Unione Italiana [www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr).

Il Presidente  
Floriana Bassanese Radin

Dignano, 12 maggio 2014

## MOTIVAZIONE

*L'Assemblea dell'Unione Italiana, ai sensi degli articoli 20, 23, 28 e 29 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume e dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi addì 14 marzo 1998, in Fiume, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi il 16 marzo 2002, in Pola, nel corso della sua V Sessione ordinaria, tenutasi il 5 luglio 2003, in Crassiza, nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi il 22 aprile 2006, in Parenzo e nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi il 12 aprile 2010, in Umago, ha approvato il seguente:*

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI**  
**ALL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE ITALIANA**  
**NONCHÉ PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE ITALIANA E DEL**  
**PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE ITALIANA**  
*- testo degli articoli di cui si propone la modifica -*

### Articolo 19

Le Commissioni Elettorali delle CI (circoscrizionali) hanno le seguenti competenze:

- ⇒ compilano e aggiornano gli elenchi elettorali;
- ⇒ raccolgono le richieste d'iscrizione negli elenchi elettorali;
- ⇒ organizzano e controllano lo svolgimento delle elezioni nella circoscrizione (CI);
- ⇒ raccolgono le proposte di candidatura per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana espresse dagli elettori;
- ⇒ verificano la validità e la regolarità del processo di candidatura per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana;
- ⇒ notificano, in base alle proposte pervenute, quali sono i candidati che si presenteranno alle elezioni della circoscrizione per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana;
- ⇒ preparano le schede elettorali (le schede di voto);
- ⇒ trasmettono alla "Commissione Elettorale Centrale" dell'Unione Italiana copia di tutta la documentazione sin qui preparata e raccolta;
- ⇒ verificano la correttezza e la regolarità delle elezioni nella circoscrizione;
- ⇒ organizzano il funzionamento delle operazioni di voto allestendo un apposito seggio elettorale;
- ⇒ accertano l'identità dei votanti e la loro avvenuta iscrizione negli elenchi elettorali;
- ⇒ porgono tutte le necessarie informazioni ai votanti e mettono a loro disposizione le schede per il voto;
- ⇒ garantiscono la sicurezza, la segretezza e la funzionalità delle operazioni di voto;
- ⇒ verificano, in base alle liste elettorali, il numero e la percentuale dei votanti che si sono recati alle urne;
- ⇒ procedono allo spoglio delle schede e accertano i risultati delle elezioni nel seggio;
- ⇒ accertano il numero complessivo dei voti validi e di quelli nulli;
- ⇒ rilevano quali candidati sono stati eletti nella circoscrizione;



- ⇒ effettuano lo spoglio, lo scrutinio e l'accertamento dei risultati di voto per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana e provvedono a comunicare il rispettivo risultato alla Commissione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana;
- ⇒ redigono un verbale che viene consegnato, assieme a tutte le schede scrutinate e all'elenco elettorale delle elezioni nel quale i numeri progressivi e ordinari corrispondenti ai nominativi delle persone recatesi a votare figurano cerchiati, alla Commissione Elettorale Centrale.

Le Commissioni Elettorali delle CI (circostrizionali) cooperano con la “*Commissione Elettorale Centrale*” dell'Unione Italiana sin dal momento dell'avvenuta notifica di indizione delle elezioni, attenendosi alle disposizioni operative della stessa “*Commissione Elettorale Centrale*”.

## **Articolo 20**

La Commissione Elettorale Centrale ha le seguenti mansioni:

- ⇒ organizza il processo elettorale coordinando l'attività delle Commissioni Elettorali delle CI;
- ⇒ invia istruzioni e suggerimenti alle Commissioni Elettorali delle CI;
- ⇒ determina la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, prima del voto, in base agli articoli 27, 28 e 29 del presente Regolamento;
- ⇒ raccoglie le proposte di candidatura per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana espresse dagli elettori;
- ⇒ verifica la validità e la regolarità del processo di candidatura per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana;
- ⇒ notifica, in base alle proposte pervenute, quali sono i candidati che si presenteranno alle elezioni della circoscrizione per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana;
- ⇒ prepara le schede elettorali (le schede di voto);
- ⇒ controlla la regolarità dell'operato di tutte le Commissioni Elettorali delle CI;
- ⇒ ordina, in caso di provata irregolarità, di ripetere le elezioni nelle singole circoscrizioni;
- ⇒ raccoglie i dati, i verbali e le schede inviati dalle Commissioni Elettorali delle CI;
- ⇒ computa ed accerta i risultati definitivi delle elezioni per l'Assemblea dell'Unione Italiana, rilevando quali candidati sono stati eletti in tutte le circoscrizioni;
- ⇒ effettua la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle CI relativamente all'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana e proclama l'esito della consultazione elettorale;
- ⇒ redige un verbale che viene trasmesso al Comitato Generale di Controllo delle elezioni.

## **Articolo 25**

Ogni CI costituisce una circoscrizione elettorale.

Si istituiscono tante circoscrizioni elettorali quante sono le CI.

La circoscrizione elettorale in cui si votano le Liste per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana è rappresentata dall'insieme di tutte le circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani affiliate all'Unione Italiana.

### **Articolo 32**

La candidatura del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, avviene come segue: il candidato a Presidente dell'Unione Italiana e il candidato a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana devono candidare congiuntamente. La proposta di candidatura della lista così formata (di seguito: Lista) deve indicare le rispettive funzioni a cui concorrono i due candidati.

Se il candidato a Presidente dell'Unione Italiana è membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Croazia, il candidato a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana deve essere membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Slovenia e viceversa.

La Lista deve essere corredata da almeno 100 firme di sostegno di soci effettivi dell'Unione Italiana, di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi dell'Unione Italiana residenti in Slovenia.

Chi appone la propria firma ad una proposta di candidatura per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana non può sottoscriverne un'altra.

I candidati a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana non possono candidarsi ad altre cariche all'interno dell'Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani. Il loro mandato è incompatibile con qualsiasi carica o funzione all'interno di queste associazioni, ovvero devono dimettersi da queste entro tre mesi dalla loro elezione alla carica di Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente di Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Il Presidente dell'UI e il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana non possono essere membri di partiti politici, ovvero devono dimettersi da questi entro tre mesi dalla loro elezione alla carica di Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente di Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

### **Articolo 35**

I candidati per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana hanno l'obbligo di essere iscritti, in qualità di soci effettivi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 del presente Regolamento, alla CI della stessa circoscrizione in cui sono stati proposti.

I candidati per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana possono essere proposti in una sola circoscrizione elettorale.

I candidati a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana hanno l'obbligo di essere iscritti, in qualità di soci effettivi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 del presente Regolamento, ad una delle CI affiliate all'Unione Italiana.

### **Articolo 39**

Nelle schede elettorali da presentare agli elettori, distinte per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana e per le Liste di candidati a Presidente

dell'Unione Italiana ed a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, vanno specificati:

- ⇒ la circoscrizione nella quale si vota (la Comunità degli Italiani);
- ⇒ il numero e la denominazione del seggio (se vi sono più seggi);
- ⇒ i diversi candidati, ovvero liste di candidati, per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana proposti nella circoscrizione; rispettivamente le Liste di candidati a Presidente dell'Unione Italiana ed a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

#### **Articolo 41**

L'ordine di pubblicazione dei candidati sulle schede elettorali per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana è fissato mediante sorteggio effettuato dalle Commissioni Elettorali delle CI.

L'ordine di pubblicazione dei candidati sulle schede elettorali per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana è fissato mediante sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Centrale.

#### **Articolo 42**

Nella scheda elettorale ogni candidato, ovvero Lista, deve essere preceduto da un numero ordinario progressivo, con cui è contrassegnato.

#### **Articolo 43**

L'elettore che si reca a votare deve presentare, alla Commissione Elettorale della CI, il certificato elettorale rilasciatogli dalla relativa CI.

L'espressione del suffragio per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana si effettua accerchiando il numero che precede il nominativo del candidato che si vuole votare, oppure il nome stesso.

Ciascun elettore dispone di tanti voti quanti sono i seggi (rappresentanti) che si eleggono nella circoscrizione elettorale.

L'espressione del suffragio per l'elezione del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana avviene in modo tale per cui l'elettore esprime il proprio voto a favore di un'unica Lista.

#### **Articolo 44**

Il voto è nullo nel caso non si possa accertare con chiarezza la scelta compiuta dall'elettore. Il voto è nullo inoltre:

- ⇒ se si vota per più candidati di quanti siano i seggi a disposizione nella circoscrizione elettorale;
- ⇒ se si vota per più Liste di candidati a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana;
- ⇒ se l'elettore firma la scheda.

#### **Articolo 47**

A elezioni concluse, le Commissioni Elettorali delle CI accertano il numero degli elettori che hanno votato e le confrontano con quello delle schede raccolte nell'urna che

devono essere distinte per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana e per le Liste di candidati a Presidente dell'Unione Italiana ed a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Nel caso in cui la somma delle schede raccolte sia superiore al numero delle schede distribuite, in quel seggio si procede al rinnovo delle elezioni.

#### **Articolo 49**

I risultati delle elezioni per i rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana si accertano sommando il numero di voti validi ottenuti da ogni singolo candidato.

Lo spoglio, lo scrutinio e l'accertamento dei risultati di voto per i candidati a Presidente dell'Unione Italiana ed a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana vengono effettuati dalle Commissioni Elettorali delle CI che provvedono a comunicare il rispettivo risultato alla Commissione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana.

I risultati delle elezioni per i candidati a Presidente dell'Unione Italiana ed a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana si accertano sommando il numero di voti validi ottenuti da ogni singola Lista.

#### **Articolo 50**

All'Assemblea dell'Unione Italiana risultano eletti tanti candidati quanti sono i seggi a disposizione nella singola circoscrizione elettorale, e cioè i candidati che hanno ottenuto, in ordine successivo, il maggior numero di voti. In caso di parità si farà ricorso al ballottaggio.

Relativamente all'elezione a Presidente dell'Unione Italiana ed a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, la Commissione Elettorale Centrale effettuata la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle CI e proclama l'esito della consultazione elettorale. Risulta eletta la Lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale.

SIMULAZIONE  
DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER L'ASSEMBLEA  
DELL'UNIONE ITALIANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 28

N°	Circoscrizione elettorale	Connazionali censimento 1991	Ripartizione seggi
1.	Abbazia	234	1
2.	Albona	421	1
3.	Bertocchi	103	1
4.	Buie	952	2
5.	Capodistria	775	2
6.	Castelvenere	231	1
7.	Cherso	132	1
8.	Cittanova	463	1
9.	Crassiza	38	1
10.	Crevatini	137	1
11.	Dignano	790	2
12.	Draga di Moschiena	8	1
13.	Fasana	145	1
14.	Fiume	3.330	6
15.	Gallesano	617	2
16.	Grisignana	287	1
17.	Isola	567	2
18.	Kutina	176	1
19.	Laurana	79	1
20.	Levade-Gradigne	108	1
21.	Lipik	85	1
22.	Lussinpiccolo	121	1
23.	Matterada	212	1
24.	Momiano	307	1
25.	Mompaderno	43	1
26.	Montona	126	1
27.	Orsera	143	1
28.	Parenzo	688	2
29.	Pinguente	97	1
30.	Pirano	1.169	3
31.	Pisino	146	1
32.	Ploštine	784	2
33.	Pola	3.632	6
34.	Rovigno	1.843	4
35.	Salvore	418	1
36.	Santa Domenica	87	1
37.	San Lorenzo-Babici	330	1
38.	Sissano	191	1
39.	Spalato	98	1
40.	Sterna	129	1
41.	Stridone	65	1
42.	Torre	170	1
43.	Umago	1.330	3
44.	Valle	326	1
45.	Veglia	43	1
46.	Verteneglio	620	2
47.	Villanova	146	1
48.	Visignano	134	1
49.	Visinada	81	1
50.	Zagabria	290	1
51.	Zara	89	1
	<b>TOTALE</b>	<b>23.536</b>	<b>76</b>



## **UNIONE ITALIANA**

Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA - REKA  
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr  
www.unione-italiana.hr  
ID Skype: unione.italiana.fiume

### **Il Presidente**

Sig. Amm. 013-04/2014-14/5  
N° Pr. 2170-67-02-14-6

Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume

### **PROMULGO**

La Decisione 12 maggio 2014, N° 102, recante “*Modifiche al Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana, nonché a Presidente dell’Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana*”.

Il Presidente dell’Unione Italiana  
On. Furio Radin

Dignano, 12 maggio 2014



**UNIONE ITALIANA**  
Talijanska unija - Italijanska Unija  
Via – Ulica – Uljarska 1/IV  
51000 FIUME – RIJEKA - REKA  
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876  
E-Mail: [amministratore@unione-italiana.hr](mailto:amministratore@unione-italiana.hr)  
[www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr)  
ID Skype: unione.italiana.fiume  
**GIUNTA ESECUTIVA**

Sig. Amm. 013-04/2014-15/8  
N° Pr. 2170-67-02-14-12

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del *“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”*, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua LIV Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 24 aprile 2014, in attuazione della Delibera 28 febbraio 2014, N° 84, recante *“Modifiche allo Statuto dell'Unione Italiana”*, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

### **CONCLUSIONE**

**24 aprile 2014, N° 574,**

***“Modifiche al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, nonché a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”***

1. Si approva la proposta di Decisione 5 maggio 2014, N° \_\_\_\_\_, recante *“Modifiche al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, nonché a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”* che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. La proposta di Decisione 5 maggio 2014, N° \_\_\_\_\_, recante *“Modifiche al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana, nonché a Presidente dell'Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”* è trasmessa al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all'Ordine del Giorno della prossima seduta dell'Assemblea dell'Unione Italiana. A relatore si propone il Segretario dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana [www.unione-italiana.hr](http://www.unione-italiana.hr).

Il Presidente  
Maurizio Tremul

Fiume, 24 aprile 2014

Recapitare:

- Al Presidente dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin
- Al Vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

## MOTIVAZIONE

La Delibera 28 febbraio 2014, N° 84, recante “*Modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana*”, approvata dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua XII Sessione ordinaria, sono state apportate alcune modifiche alla procedura di elezione del Presidente dell’UI e del Presidente della GE UI. Di conseguenza è necessario adeguare il Regolamento elettorale dell’UI come nel presente Atto.